



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
 Servizio per il trattamento del personale pubblico

Al Ministero dell'interno
 Dipartimento dei vigili del fuoco
 del soccorso pubblico e della difesa civile
 - Direzione centrale per le risorse umane -
 Via Cavour, n. 5 - 00184 Roma
dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

**Oggetto: Parere in ordine all'applicazione dell'accordo nazionale del 19 aprile 2016
 relativo alla mobilità speciale del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e dei
 capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**

Con nota n. 21244 del 16 aprile 2021, acquisita con protocollo di questo Dipartimento n. 25562 di pari data, codesta Amministrazione pone all'attenzione dello scrivente gli effetti applicativi dell'accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016, recante i criteri per i trasferimenti temporanei del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto destinatario dei benefici previsti dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, dall'art. 78, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Nella citata nota si rappresenta quanto segue:

- il principale obiettivo dell'accordo viene individuato nell'esigenza di contemperare le aspettative al trasferimento di sede del personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa speciale con quelle del personale che, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, aspira al trasferimento di sede in virtù delle ordinarie procedure di mobilità;
- per effetto dall'articolo 3 dell'accordo in esame, la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando e/o Direzione regionale, viene assicurata attraverso la previsione di un limite massimo di posti denominati "extra organico", riservati ai beneficiari dei trasferimenti temporanei attivati sulla base delle leggi speciali;
- nel primo biennio di applicazione dell'accordo si è verificato un significativo incremento di richieste di trasferimento temporaneo, soprattutto da parte del personale di nuova assunzione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa speciale. Ciò ha comportato situazioni di persistente carenza di personale in alcune sedi e al contempo di eccessivo soprannumero in altre, con conseguenti rischi per l'efficiente svolgimento dei servizi di soccorso e crescente ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e all'utilizzo di personale volontario;

RM/AM/CCF

Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
 Tel. 066899-7563/7465



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

- si sono determinate conseguenze sul versante del contenzioso, con numerose pronunce sfavorevoli all'amministrazione, sia con riguardo a provvedimenti di diniego al trasferimento, sia con riferimento alla fissazione del contingente di posti extra organico in misura pari al 2 per cento della dotazione organica.

Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento pone quindi due quesiti:

- a) il primo volto a chiarire se, per la copertura dei posti vacanti nelle varie articolazioni territoriali, si debba procedere prioritariamente al riassorbimento del personale presso le stesse collocato nell'ambito del citato contingente "extra organico" invece di ricorrere allo scorrimento della graduatoria della procedura di mobilità ordinaria attivata sulla base di un diverso accordo negoziale integrativo;
- b) il secondo, di carattere più generale, investe la previsione in sede negoziale del descritto contingente "extra organico", di cui viene ipotizzato il contrasto con la cornice regolativa di rango primario - in particolare con il citato art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 - che non contempla l'istituto dell'extra organico e che, invece, condiziona il trasferimento alla sussistenza di vacanze disponibili nel medesimo profilo professionale presso la sede richiesta.

In merito - alla luce della normativa di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, all'articolo 78, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e all'articolo 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 - si ritiene che la ricostruzione giuridica operata *sub b)* sia condivisibile.

Come noto, la normativa di riferimento¹ accorda, a diverso titolo, benefici nell'assegnazione della sede lavorativa in presenza delle condizioni ivi indicate, allo scopo di agevolare i lavoratori nello svolgimento di compiti di assistenza e cura o di un mandato amministrativo. Stando al tenore letterale delle norme interessate, il riconoscimento di tali benefici non è automatico ma subordinato ad un preliminare momento di verifica della sua fattibilità sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo al fabbisogno di personale individuato per le esigenze proprie della struttura di provenienza e di quella di destinazione indicata dal dipendente interessato. In tal senso, può costituire un utile riferimento, come anche osservato nella richiesta di parere, il chiarimento fornito con circolare n. 13 del 2010 di questo Dipartimento in materia di prerogative sulla sede di servizio per i lavoratori

¹ Art. 33, comma 5 l. 104 del 1992: "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.";

Art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000: "Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinarsi al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.";

Art. 42-bis d.lgs. n. 151 del 2001: "1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda."



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

destinatari delle previsioni di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992², ma anche - in tempi più recenti - la previsione di cui all'art. 45, comma 31-bis, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95³, che, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 al personale appartenente ai Corpi di polizia e all'Amministrazione della difesa - categorie professionali affini al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per la rilevanza e l'essenzialità delle funzioni svolte -, consente il diniego del beneficio ivi previsto "per motivate esigenze organiche o di servizio", senza far riferimento ad appositi contingenti.

Nel descritto contesto, l'introduzione, in sede di contrattazione integrativa, di contingenti extra organico, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, appare non in linea con il dettato legislativo. Nel ricordare che in sede di contrattazione integrativa occorre operare nei limiti della cornice di rango primario di riferimento - non potendosi ammettere istituti che esorbitano dalla stessa - si evidenzia che la scelta operata crea anche criticità in sede applicativa per l'Amministrazione, che si trova a dover gestire un contingente di personale non previsto dall'ordinamento, con significativo incremento del contenzioso ed elevata soccombenza.

L'accoglimento della descritta tesi interpretativa aderente al dettato normativo consente, peraltro, di superare più agevolmente le criticità evidenziate con il primo quesito, riguardante la scelta tra il prioritario ricorso al riassorbimento del contingente "extra-organico" e lo scorrimento della graduatoria della procedura della mobilità ordinaria attivata per la copertura delle posizioni vacanti che si vengono a creare nei Comandi e nelle Direzioni regionali. In assenza di contingenti extra organico - con conseguente riconduzione della mobilità speciale nell'alveo delle ordinarie vacanze di organico - verrebbe meno l'esigenza di definire una priorità tra categorie di aventi diritto.

Ciò posto, il presente parere è reso in termini di carattere generale e a titolo di contributo per le definitive determinazioni di codesto Dipartimento, al fine di individuare gli strumenti più utili e opportuni per rendere il quadro regolatorio in esame aderente al dettato normativo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)

² "... È opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione" (Cir. Paragrafo 6. Le prerogative relative alla sede di servizio).

³ "Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio".